



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 668/DecA/10 DEL 10.03.2016

- Oggetto:** **Deliberazione della Giunta regionale n. 40/20 del 7 agosto 2015. Fondo speciale per il ristoro dei danni subiti dagli imprenditori agricoli a causa degli eventi alluvionali. Deliberazione della Giunta regionale n. 47/19 del 25 novembre 2014. Ulteriori direttive applicative.**
- VISTO** Lo Statuto per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
- VISTA** la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTA** la legge regionale 14 maggio 2009, n.1 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)", in particolare l'articolo 4, comma 20;
- VISTO** regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- VISTA** la legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014), in



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.

DEL

particolare l'articolo 5, comma 11, che istituisce un fondo speciale per il ristoro dei danni subiti dagli imprenditori agricoli a causa degli eventi alluvionali del novembre 2013;

VISTA la deliberazione n. 47/19 del 25 novembre 2014, con le modifiche apportate dalla deliberazione 40/20 del 7 agosto 2015, con la quale la Giunta regionale ha fissato le direttive di attuazione dell'aiuto in questione;

VISTA la determinazione n. 9300 del 17 novembre 2015 con la quale il Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive di Argea Sardegna ha adottato il bando pubblico per l'ammissione agli aiuti e fissato i termini per la presentazione delle domande di indennizzo;

CONSIDERATO su alcuni aspetti dell'intervento in questione sono state formulate osservazioni da parte di un'Organizzazione professionale agricola e da un Ordine professionale, in particolare con riferimento al sistema di calcolo delle perdite di reddito, alla tipologia dei danni indennizzabili, dei costi e delle spese ammissibili;

CONSIDERATO che è stato richiesto che vengano inclusi tra i costi ammissibili all'aiuto anche gli onorari tecnici necessari per la redazione della perizia giurata; è stato richiesto, inoltre, che laddove l'azienda non sia più condotta dal titolare della stessa all'epoca dell'evento possa presentare domanda l'attuale titolare;

VALUTATO che allo scopo di migliorare l'efficacia dell'intervento questa richiesta possa essere valutata positivamente, a condizione che tali costi non eccedano il 5% della perdita di reddito, calcolato a norma del punto 3 delle direttive di attuazione, e un importo massimo di 1.500 euro;

CONSIDERATO che il punto 5. "*Beneficiari e condizioni di ammissibilità*" delle direttive di attuazione identifica chiaramente quali beneficiari dell'aiuto gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, ricadenti nei territori dei Comuni delimitati,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.

DEL

mentre *“l’iscrizione nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio deve essere in ogni caso antecedente alla data dell’evento che ha interessato l’azienda ed essere vigente alla data di presentazione della domanda di contributo”*;

RITENUTO che laddove l’azienda non sia più condotta dal titolare della stessa all’epoca dell’evento verrebbe meno una delle condizioni previste dalle direttive, ossia la vigenza dell’iscrizione nel registro delle imprese agricole, e verrebbe meno anche uno dei presupposti su cui si fonda l’aiuto stesso, ovvero il sostegno del reddito delle aziende danneggiate, poiché non più attiva;

CONSIDERATO inoltre, che si ritiene che beneficiari diversi dal titolare dell’azienda all’epoca dell’evento possano essere legittimati a presentare domanda solo se autorizzati in tal senso da colui che ha subito il danno, ovvero dal titolare dell’azienda all’epoca dell’evento;

RITENUTO opportuno regolamentare le fattispecie di cui sopra prevedendo specifiche deroghe alle condizioni previste dal punto 5. *“Beneficiari e condizioni di ammissibilità”* delle direttive di attuazione;

CONSIDERATO che la deliberazione n. 47/19 del 25 novembre 2014, con le modifiche apportate dalla deliberazione 40/20 del 7 agosto 2015, demanda all’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale l’adozione, con proprio provvedimento, di ulteriori direttive applicative eventualmente necessarie per l’attuazione dell’aiuto;

DECRETA

ART. 1 La perdita di reddito calcolata a norma del punto 3 delle direttive di attuazione può essere maggiorata dell’onorario sostenuto per la redazione della perizia giurata.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.

DEL

ART. 2 I costi per gli onorari non eccedano il 5% della perdita di reddito, calcolato a norma del punto 3 delle direttive di attuazione, e un importo massimo di 1.500 euro.

ART. 3 Al punto 5. "*Beneficiari e condizioni di ammissibilità*" delle direttive di attuazione dopo il terzo allinea è inserito il seguente capoverso:
"Qualora il titolare dell'azienda all'epoca dell'evento sia cessato dall'attività e l'azienda sia condotta ora da persona diversa, può presentare domanda di aiuto o l'allora titolare o, in alternativa, l'attuale titolare, purché quest'ultimo sia a tal fine espressamente autorizzato dall'allora titolare".

I presente decreto è trasmesso all'Agenzia ARGEA che provvederà ad apportare le necessarie modifiche al bando pubblico per l'ammissione agli aiuti approvato con la determinazione la determinazione n. 9300 del 17 novembre 2015, accordando a tal fine un congruo termine di scadenza per consentire alle imprese agricole interessate di presentare la domanda di aiuto.

F.to L'Assessore

Elisabetta Falchi